

Tribunale Ordinario di Milano

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari dr.ssa Anna Maria Zamagni

N. 14271/12 R.G.N.R.

N. 11125/12 + 6562/14 R.G.GIP

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

Il Giudice per l'udienza preliminare, dr.ssa Anna Maria Zamagni, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

GAMBERALE Vito Alfonso, nato a Casteguidone (CH) il 3/8/1944,

LIBERO-PRESENTE

elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Angelo Giarda del Foro di Milano, difeso di fiducia dall'avv. Avv. Prof. Angelo Giarda del Foro di Milano, Via Manin n. 3 e dall'avv. Prof. Paola Severino del Foro di Roma, Via Ciro Menotti n. 4

MAIA Mauro, nato a Cuneo il 27/5/1961, LIBERO-PRESENTE elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv. Angelo Giarda del Foro di Milano, difeso di fiducia dall'avv Prof. Angelo Giarda del Foro di Milano, Via Manin n. 3 e dall'avv. Gian Piero Biancolella del Foro di Milano, Via Manzoni n. 12

SAHAI VINOD Behari, nato in India il 3/5/1946, LIBERO-PRESENTE elettivamente domiciliato presso i difensori di fiducia, difeso di fiducia dall'avv. Gian Alberti Elli del Foro di Milano, Via Spartaco n. 27 e dall'avv. Francesco Solaroli del Foro di Milano, Via Spartaco n. 27

IMPUTATI

GAMBERALE Vito Alfonso, MAIA Mauro, SAHAI VINOD Behari

Delitto di cui agli artt. 110, 353 c.p. perché Maia Mauro, senior partner del Team Investimenti del Fondo F2I SGR SpA, di cui il Gamberale era Amministratore Delegato, in concorso e previo accordo con questi, colludeva con Sahai Vinod Behari, nella qualità di procuratore speciale della società Srei Infrastructure Finance LTD con sede in Kolkata, India, Topsia Road 86C perché si astenesse dal concorrere alla gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano in data 16 novembre 2011, tenutasi in Milano in data 16 dicembre 2011, avente ad oggetto la

vendita quote pari al 18,60% del capitale sociale della Milano Serravalle-Milano Tangeziali SpA e di quote pari al 20% del capitale sociale di SEA SpA, ovvero, in alternativa, la cessione di quote pari al 29,75% della sola SEA SpA, società partecipata dal Comune e dalla Provincia di Milano, gara che vedeva la partecipazione anche del Fondo F2I, e comunque prometteva al Sahai Vinod, che accettava, in cambio della sua non partecipazione alla gara di cedere poi alla società da lui rappresentata una quota compresa tra il 5%, ed il 7% delle azioni SEA SpA, ad un prezzo pari a quello che sarebbe stato corrisposto da F2I in sede di aggiudicazione, poi effettivamente avvenuta in data 16 dicembre 2011, ad un prezzo di 1€ superiore a quello posto a base d'asta, e precisamente ad € 385.000.001.00.

In Milano il 16 dicembre 2011

la parte civile:

Comune di MILANO, in persona del Sindaco pro tempore

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

PM e DIFESA parte civile: rinvio a giudizio

DIFESE degli imputati: sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del

fatto

MOTIVAZIONE

IL PROCESSO

In data 20.6.2014 il PM ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati per il reato di cui al capo di imputazione e con provvedimento in data 30.6.2014, previo stralcio della posizione di SAHAI Vinod per il quale è stata rilevata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, è stata fissata l'odierna udienza. Nelle more il PM ha nuovamente notificato l'avviso di conclusione delle indagini e richiesto il rinvio a giudizio per il SAHAI nei cui confronti è stata fissata l'odierna udienza preliminare. Previa riunione dei procedimenti, si è quindi proceduto alla costituzione delle parti e il Comune di Milano si è costituito parte civile. Rigettata l'istanza di esclusione proposta dalla difesa di MAIA e GAMBERALE per mancanza della causa petendi le parti hanno ampiamente discusso depositando note di udienza; il PM ha chiesto il rinvio a giudizio, cui la difesa di parte civile si è associata, mentre le difese degli imputati hanno chiesto pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto.

L'IMPUTAZIONE

Il capo di imputazione riguarda la violazione in concorso dell'art. 353 c.p. che punisce la c.d. turbata libertà degli incanti. Il fatto riguarda la gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano il 16.11.2011 e relativa alla cessione del 18,60% delle quote del capitale sociale della Milano Serravalle-Milano Tangenziali s.p.a. e del 20% di quote della SEA s.p.a. ovvero, in alternativa, del

29,75% di quote della sola SEA. Nel corso dello svolgimento della gara, gli imputati, nelle rispettive qualità di *senior partner* (MAIA) e amministratore delegato del fondo F2I SGR (GAMBERALE) nonchè di procuratore speciale del fondo indiano SREI (SAHAI), si sarebbero accordati affinchè quest'ultimo si astenesse dal partecipare alla gara in cambio della cessione da parte di F2I SGR dopo l'aggiudicazione, di una quota pari al 5-7%, al prezzo pagato in sede di aggiudicazione. L'imputazione costruisce una ipotesi alternativa all'accordo in termini di offerta, accettata, avente il medesimo oggetto, ossia la successiva cessione al prezzo di aggiudicazione di una partecipazione ricompresa tra il 5 e il 7% in cambio della non partecipazione alla gara. L'imputazione non descrive peraltro l'evento che può ritenersi individuato implicitamente nella turbativa della gara ovvero nell'allontanamento del fondo SREI quale possibile concorrente.

La contestazione a tutti gli imputati della violazione dell'art. 353 c.p., evidenzia come l'accusa ritenga da un lato che MAIA abbia preventivamente concordato con GAMBERALE l'accordo collusivo o l'offerta fatta a SAHAI Vinod e, dall'altro, che quest'ultimo abbia avuto una partecipazione attiva in relazione alla condotta contestata, dovendosi altrimenti configurare a suo carico la diversa ipotesi di cui all'art. 354 c.p..

L'imputazione appare in astratto corretta non potendosi condividere la censura svolta dalla difesa di SAHAI sulla base delle amplissime facoltà riservate al comune dal bando di gara e dall'accordo di riservatezza. E' infatti evidente che nel momento in cui la gara è stata bandita e a prescindere dall'esito della stessa, ogni condotta diretta ad alterare la procedura di gara può integrare il reato in esame. Ove provato un accordo collusivo diretto a turbare la gara o, comunque, una offerta, accettata o meno, diretta ad allontanare uno dei potenziali partecipanti, il reato deve ritenersi integrato e ciò a prescindere dall'aggiudicazione o meno successiva della gara.

GENESI DEL PROCEDIMENTO E SVULUPPO DELLE INDAGINI

Il presente procedimento trae origine da una trasmissione atti dalla procura della repubblica di Firenze. In particolare, nell'ambito di diversa indagine, la Guardia di Finanza con annotazione 18.10.2011 trasmetteva ai PM di Firenze il testo di una conversazione captata nell'ambito delle intercettazioni in corso in quel procedimento. La procura di Firenze procedeva ad iscrizione a modello 45 (atti non costituenti notizia di reato) e trasmetteva alla Procura di Milano che procedeva inizialmente ad analoga iscrizione, poi modificata in iscrizione per violazione dell'art. 353 c.p. a carico di ignoti e quindi passata a modello 21 a carico di MAIA e GAMBERALE in data 28.3.2012, con ulteriore aggiornamento il 25.7.2012 a carico di SAHAI a seguito delle sommarie informazioni interrotte dalla polizia giudiziaria per l'emergere di indizi a suo carico.

Le indagini si sono sviluppate attraverso l'acquisizione dei tabulati telefonici delle persone coinvolte, l'acquisizione di corposo materiale cartaceo ed informatico sequestrato in esito alle perquisizioni esaminato anche attraverso consulenze



tecniche, l'ordine di esibizione di atti, l'assunzione a sommarie informazioni di persone a conoscenza dei fatti. Alle indagini del PM si sono aggiunte indagini difensive svolte sia attraverso la produzione di documenti, sia ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.. Tutti gli imputati hanno reso interrogatorio; GAMBERALE e SAHAI hanno depositato memorie difensive scritte con le quali hanno ricostruito i fatti allegando documentazione a supporto.

L'ampio materiale di indagine sottoposto al vaglio del Giudice deve peraltro essere esaminato alla luce della imputazione elevata in questa sede; le diverse ipotesi investigative sviluppate nel corso delle indagini non sono state evidentemente ritenute idonee a confluire in ulteriori e/o diverse contestazioni e, pertanto, in questa sede non rilevano¹.

FATTO CONTESTATO: INSUSSISTENZA DI ELEMENTI DI PROVA

In relazione al capo di imputazione sopra riportato non sussistono peraltro elementi di prova nel pur corposo fascicolo del PM.

L'ipotesi di reato di cui al capo di imputazione attiene, come detto, alla esistenza di un accordo collusivo o comunque di una offerta accettata, diretti ad evitare la partecipazione del fondo indiano alla gara, in cambio della successiva cessione di una minima percentuale delle quote acquistate da F2I a seguito dell'aggiudicazione della stessa gara.

L'accordo collusivo, ovvero l'offerta e la accettazione, sarebbero provati, secondo quanto risulta dagli atti e sostenuto anche nell'odierna discussione dal PM da:

- 1) dichiarazioni rese da SAHAI Vinod;
- 2) contatti pacificamente intervenuti tra i rappresentanti del fondo F2I e SAHAI Vinod per il fondo SREI e sfociati nell'incontro del 12.12.2011;
- 3) presentazione da parte del fondo F2I di una offerta di un solo euro più alta del prezzo base e da parte del fondo SREI di una offerta tardiva e, comunque, non conforme al bando.
- 1) SAHAI Vinod ha reso dichiarazioni quale persona informata dei fatti in data 20.7.2012, dichiarazioni interrotte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 63 c.p.p. essendo emersi a suo carico indizi di reità. Tali dichiarazioni non possono ritenersi utilizzabili né nei confronti di SAHAI né nei confronti dei coimputati ricorrendo l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 63 c.p.p.. SAHAI è stato infatti assunto a sommarie informazioni senza le garanzie previste per le persone sottoposte alle indagini in data 20.7.2012 ma già con annotazioni 27.6.2012 e

H

Si veda ad esempio il contenuto del faldone 3 in ordine ad ipotesi di appalti non regolari in ambito SEA, ovvero dell'assunzione di oneri economici da parte di SEA non giustificati, ovvero ancora di turbativa del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, ipotesi tutte per le quali non vi è stata alcuna iscrizione. Anzi all'odierna udienza il PM, in relazione ad ipotesi di turbativa diverse da quella contestata, ha evidenziato l'assenza di elementi probatori ed anzi ha sottolineato le rilevanti differenze tra la proposta avanzata il 28.10 da F2I e il bando di gara del Comune di Milano che attestano la piena autonomia con la quale l'ente ha individuato le condizioni di gara.

18.7.2012² la polizia giudiziaria ipotizzava un accordo collusivo tra i due fondi mettendo in relazione l'incontro del 12.12.2011 con le modalità di proposizione delle offerte e affermando l'esistenza di: "...non pochi dubbi circa la sincerità dell'offerta stessa, tanto da far presupporre che ci possano essere stati accordi collusivi con soggetti della concorrente SREI Infrastructure Finance Ltd con lo specifico scopo di consentire alla società F2I SGR s.p.a. di aggiudicarsi la gara". E che i rappresentanti del fondo SREI fossero da individuare, quanto meno, nel SAHAI risulta già dalla nota precedente del giugno con la quale si indicava nell'odierno imputato il rappresentante del fondo indiano, unico residente in Italia, autorizzato ad accedere alla documentazione messa a disposizione dal Comune di Milano nonché colui che presentò l'offerta tardiva e irrituale e presenziò alla seduta del 22.12.2011 nella quale tale offerta fu aperta.

Tali dichiarazioni, uniche come si vedrà ad affermare in modo chiaro l'invito rivolto da MAIA ad astenersi dalla gara in cambio della successiva cessione del 5-7%, invito peraltro non accolto secondo le stesse dichiarazioni, sono dunque inutilizzabili.

Le dichiarazioni rese successivamente in interrogatorio e quelle contenute nella memoria difensiva non offrono alcun sostegno alla imputazione:

- nell'interrogatorio del 25.7.2012 nel confermare di avere rilasciato dichiarazioni il 20.7 precedente SAHAI ha peraltro dichiarato di volerle precisare affermando "quando mi sono visto con Maia ed altre sei o sette persona presso F2I, mi è stato chiesto di partecipare alla gara per l'acquisto delle azioni di SEA insieme a F2I ed, in seguito, alla mia società, sarebbe stata riconosciuta la possibilità di acquistare una percentuale di partecipazione societaria a SEA, che io ho giudicato in misura troppo bassa ed ho pertanto immediatamente declinato l'invito";
- nella memoria difensiva presentata per l'odierna udienza, dopo aver contestualizzato l'incontro all'interno dell'attività svolta per SREI in vista della partecipazione alla gara, ha riferito che MAIA, replicando alla sua manifestazione di interesse per l'acquisizione di partecipazioni non inferiori al 50% in società che gestiscono aeroporti, condizione necessaria per poter partecipare a bandi di gara per la gestione di aeroporti in India, aveva replicato che "F2I poteva essere interessato ad una partnership con il fondo indiano, ma che loro lavoravano da tempo a quell'operazione e che, al massimo, avrebbero potuto concederci il 5/7 % delle quote in vendita". A quel punto aveva ribadito che l'interesse di SREI andava verso l'acquisizione della maggioranza sicchè una base di partenza così bassa non aveva per loro alcun interesse. Nelle memoria ha precisato: "sinceramente non ricordo se, esplicitamente, il dott. Maia abbia detto 'voi non partecipate', ma è certo che, quantomeno personalmente, quello è il



² Le annotazioni sono inserite nel faldone 2 aff. 462 e ss.

significato che io ho compreso, dato il riferimento alla rivendita di quote post gara". Nel salutarsi Maia avrebbe quindi aggiunto "guardi che la gara la vinciamo noi".

Come è evidente dalla lettura delle dichiarazioni riportate, il SAHAI non ha mai parlato di accordo alcuno né di accettazione dell'offerta di MAIA. Sotto tale profilo, dunque, la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione non trova in atti alcun elemento di supporto.

Quand'anche, comunque, si volesse ipotizzare che le dichiarazioni rese il 20.7 siano invece utilizzabili o nei confronti dei soli GAMBERALE e MAIA ai sensi del comma 1 dell'art. 63 c.p.p. o nei confronti di tutti in quanto confermate, seppure come sopra riportato, nell'interrogatorio del 25.7.2014, nulla muterebbe. Con tali dichiarazioni infatti SAHAI ha riferito di un invito di MAIA "a non partecipare alla gara indetta dal Comune di Milano in data 17.11.2011, al fine di evitare una competizione con la F2I SGR s.p.a.. Lo stesso mi rappresentò che se non avessi partecipato alla gara, la società F2I, in un secondo momento, avrebbe ceduto alla SREI INFRASTRUCTURE FINANZE LTD una quota, compresa tra il 5 e il 7% delle azioni SEA, allo stesso prezzo di aggiudicazione". L'offerta fu peraltro da lui rifiutata sia dicendo che era passato "da loro solo per una visita di cortesia e non per parlare di questi accordi", sia confermando un interessamento di SREI solo per la maggioranza della SEA.

Come è evidente dalla lettura delle dichiarazioni riportate, il SAHAI non ha mai parlato di accordo alcuno né di accettazione dell'offerta di MAIA. Sotto tale profilo, dunque, la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione non trova in atti alcun elemento di supporto, e ciò a prescindere dall'utilizzabilità o meno delle dichiarazioni del 20.7.2014.

Le dichiarazioni di SAHAI non sono dunque idonee a fondare l'ipotesi accusatoria sia in sé considerate, sia in quanto prive di riscontro e contraddette dalle ulteriori e diverse prove documentali e dichiarative assunte, queste ultime caratterizzate da un grado di attendibilità ben maggiore in quanto provenienti da persone che, pur coinvolte a vario titolo nella gara³, sono estranee al reato contestato e hanno reso dichiarazioni tra loro coerenti sia in ordine al contenuto dell'incontro del 12.12.2011 sia in ordine alla natura dei contatti tra i due fondi.

2) I contatti e l'incontro, pacificamente provati e da tutti ammessi, non offrono alcun elemento di sostegno all'ipotesi accusatoria, né in sé considerati, né quale

³ Si tratta dei partecipanti all'incontro del 12.12.2011 Federico Giordano, amministratore della Milano Serravalle sino al novembre precedente, Fabio Albano, partner del team investimenti di F2I Davide Mereghetti, responsabile in UNICREDIT della relazione bancaria con F2I, Laura Pascotto, partner di F2I incaricata di seguire gli investimenti nel settore aeroporti, Alberto Franceschini presidente del CdA di Ambromobiliare (oggi AbroGest), Andrea Moresco, responsabile del dipartimento advisory di Ambromobiliare, Bajirang Kumar Choudhary, chief executive officer del fondo indiano SREI.



riscontro alle dichiarazioni rese dal SAHAI. Nessun elemento di prova è stato acquisito in ordine all'asserita funzionalità degli stessi alla predisposizione di un accordo clandestino (collusione) avente la finalità più volte indicata.

Innanzitutto il mero dato dei rapporti tra potenziali concorrenti non ha alcun significato probatorio: il bando di gara⁴, acquisito agli atti, prevedeva la possibilità di una partecipazione congiunta sicchè i contatti tra i partecipanti erano legittimi tanto che il fondo F2I SGR li sviluppò su più fronti⁵; la documentazione sequestrata e relativa ai contatti precedenti all'incontro evidenzia esclusivamente l'interesse dei due fondi per l'acquisizione di una partecipazione nella Milano-Serravalle s.p.a. e/o in SEA s.p.a.; dai tabulati telefonici acquisiti non emergono ulteriori contatti oltre a quelli finalizzati all'incontro del 12.12.2011 (anche in considerazione dell'assenza dall'Italia di SAHAI per circa un mese nel periodo di interesse)6 ed escludono quindi che vi siano stati ulteriori e diversi incontri. Anzi le mail acquisite e le sommarie informazioni rese sia dal chief executive officer di SREI che da Franceschini e Moresco di Ambromobiliare, coinvolti nella predisposizione dell'offerta da SAHAI, escludono che vi sia stata qualunque informazione da parte di SAHAI ai colleghi italiani ovvero ai rappresentanti del fondo indiano di proposte di qualunque genere da parte di MAIA o altri. Tutta la documentazione acquisita conferma che il fondo indiano, anche attraverso Violet Arch⁷, ha autonomamente valutato il bando e le sue condizioni e predisposto in autonomia una offerta consapevolmente difforme dallo stesso8.

Lo svolgimento e il contenuto dell'incontro del 12.12.2011 è provato dalle testimonianze raccolte, tutte9 convergenti nel riferire di un approccio finalizzato a valutare ipotesi di collaborazione tra i due fondi in relazione all'acquisizione di partecipazioni in Milano-Serravalle e/o SEA, ipotesi immediatamente naufragate atteso che l'obbiettivo di entrambi i fondi era quello di ottenere la governance delle società e/o comunque partecipazioni maggioritarie. Nessuno dei testi sentiti ha riferito di accordi raggiunti o di offerte accettate né di proposte provenienti da MAIA e dirette ad ottenere una non partecipazione del fondo SREI alla gara¹⁰.

⁴ Si veda la determina dirigenziale del 16.11.2011 con la quale sono state stabilite le clausole del bando di gara, acquisita agli atti e da ultimo depositata quale documento 16 dalla parte civile.

⁵ Si vedano tutti gli atti di indagine che hanno accertato i contatti con il fondo australiano MACQUAIRE sviluppatisi in modo analogo a quelli con il fondo indiano, con un incontro in data 14.12.2011 seppure diretto anche ad altro ma nel quale pacificamente Gamberale fece riferimento alla gara in corso.

⁶ L'annotazione 13.9.2012 relativa ai tabulati e i tabulati stessi sono contenuti nel faldone 2 aff. 653 e ss..

⁷ Violet Arch è indicata da Franceschini come "banca d'investimento che SREI aveva portato come suo consulente personale per supportare il finanziamento". Risulta avere operato le valutazioni per SREI che sono poi confluite nella proposta.

⁸ Si vedano tutte le mail in atti prodotte dalla difesa di SAHAI nonché le sommarie informazioni di Franceschini e Moresco, oltre che di Choudhary.

⁹ Tutte le sommarie informazioni sono raccolte nel faldone 1: rilevano in relazione all'incontro quelle rese da Davide MEREGHETTI, Fabio ALBANO e Federico GIORDANO che parteciparono all'incontro. Alle stesse devono aggiungersi le sommarie informazioni di Laura PASCOTTO, che pure partecipò all'incontro, assunte dalla difesa di MAIA, depositate in data 15.5.2014 nonché le dichiarazioni rese da MAIA nel corso dell'interrogatorio.

¹⁰ Si noti tra l'altro che l'organizzazione dell'incontro da parte di Giordano, amministratore delegato della Milano Serravalle, e la mail dallo stesso inviata in data 9.11.2011 a SAHAI ("Ho incontrato l'ing. G che ha confermato interesse ad incontrare il suo cliente per approfondire collaborazione anche dopo collocamento del 18% definendo

Per tutti gli imputati l'ipotesi accusatoria descritta nel capo di imputazione in termini di collusione e/o offerta accettata diretta a turbare la gara e/o ad allontanare il fondo SREI quale offerente, non ha alcun fondamento negli atti di indagine ed è, quindi, insuscettibile di sviluppo alcuno in sede dibattimentale.

3) In tale quadro le caratteristiche delle due offerte, l'una superiore di un solo euro al prezzo base e l'altra tardiva oltre che non corrispondente al bando e comunque priva del deposito cauzionale richiesto a pena di esclusione, non hanno alcun rilievo ed appaiono come mere suggestioni, solo apparentemente idonee a suffragare l'ipotesi di un accordo collusivo. Le motivazioni del rialzo di un solo euro dell'offerta sono spiegate in modo convincente negli interrogatori da MAIA e GAMBERALE e, da quest'ultimo, anche nella memoria e confermate, quanto ai fatti storici ai quali gli imputati legano la quantificazione dell'offerta, dalla documentazione prodotta; il prezzo base era pacificamente ritenuto superiore al prezzo di mercato, come emerge oltre che dal verbale del consiglio di amministrazione di F2I¹¹, anche dalle stesse indagini¹². L'ampio dibattito svoltosi in seno al Consiglio di Amministrazione con posizioni anche critiche rispetto alla convenienza della partecipazione al bando e la delibera unanimi del rialzo di un solo € del'offerta confermano quanto dichiarato dagli imputati. Nessun elemento può dunque trarsi da una offerta di un solo euro superiore ¹³.

Quanto all'offerta SREI è evidente, che nel quadro di un accordo diretto ad allontanare il fondo indiano dalla gara, la presentazione di una offerta tardiva e irricevibile non ha alcun senso ed anzi avrebbe potuto attirare l'attenzione, come è infatti avvenuto, sulla sostanziale mancata partecipazione del fondo indiano alla gara. In ogni caso, come emerge dalle sommarie informazioni assunte dalle difese¹⁴ e dalle mail prodotte, la presentazione dell'offerta con un contenuto diverso da quanto indicato nel bando su aspetti di rilievo, quali la determinazione e il pagamento del prezzo, priva di documentazione in ordine al possesso del requisito economico e senza il deposito cauzionale richiesto, è spiegabile in relazione alla possibilità che la gara andasse deserta ovvero che il Comune di Milano decidesse, come previsto dal bando all'art. 10¹⁵, di non aggiudicare la gara e procedere con

#

da subito una policy comune..."), attestano come l'incontro fosse indirizzato verso la valutazione di partnership in ordine all'acquisizione delle quote della Milano Serravalle e non di SEA.

¹¹ Il verbale è prodotto in allegato alla memoria depositata da GAMBERALE.

¹² Cfr sommarie informazioni di Riccardo Tessari del 21.1.2014, faldone 3 aff. 931 nonché tutte le stime del valore della SEA effettuate e acquisite agli atti.

¹³ Deve tra l'altro tenersi conto che le due precedenti gare, seppure non riguardanti SEA ma bandite al fine di riuscire a "fare cassa" al fine di non sforare il patto di stabilità, erano andate deserte.

Cfr s.i.t. assunte dalle difese di MAIA e SAHAI di Alberto Franceschini, Presidente del consiglio di amministrazione di Ambromobiliare, oggi AmbroGest, società controllante di Ambro&Asia Limited di cui SAHAI era procuratore generale all'epoca dei fatti; s.i.t. di Andrea Moresco, responsabile del dipartimento di advisory di Ambromobiliare, e s.i.t. di Bajirang Kumar Choudhary, chief executive officer di SREI.

¹⁵ L'art. 10 della determina già citata all'ultimo comma riserva al Comune la facoltà di "sospendere, interrompere, revocare la procedura di vendita, di non effettuare la selezione ovvero di rinviarla ovvero di non dare esecuzione alla vendita della/e partecipazione/i, in qualunque momento senza responsabilità, oneri e spese a carico del Comune. Il patto di riservatezza sottoscritto dagli interessati alla partecipazione alla gara per accedere agli atti messi

trattativa privata. Né può condividersi l'assunto del PM secondo il quale ove l'intento della SREI fosse stato quello di fare una offerta diversa e autonoma rispetto al bando non vi sarebbe stata alcuna necessità di presentarla nei termini del bando. E' infatti evidente che, per evitare l'aggiudicazione della gara, possibile come si è visto sulla base del bando e dall'accordo di riservatezza, l'offerta eventualmente ritenuta più appetibile avrebbe dovuto essere conosciuta dal Comune prima dell'aggiudicazione.

Nessun elemento sorregge l'ipotesi accusatoria né in relazione all'accordo né in relazione all'offerta accettata.

Deve peraltro ulteriormente osservarsi che quand'anche si ritenesse sorretta da apparato probatorio adeguato o suscettibile di sviluppo dibattimentale, l'ipotesi accusatoria di una offerta di MAIA quale contestata nel capo di imputazione, peraltro respinta e quindi al più integrante l'ipotesi tentata¹⁶, la stessa non potrebbe che essere giudicata idonea ai fini di una riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 110, 56 e 353 c.p..

Ciò in considerazione dell'accertato interesse del fondo indiano SREI di acquisire una partecipazione maggioritaria o comunque sufficiente a garantire il raggiungimento in breve tempo della maggioranza e comunque inidonea a garantire la c.d. governance. La circostanza è provata in atti¹⁷ sicchè l'offerta di una rivendita di quote pari al 5-7% non poteva che essere destinata al rifiuto, con conseguente inidoneità dell'azione, priva di qualunque attitudine a realizzare l'evento. Non risulta infatti in alcun modo, essendo invece provato il contrario, che l'acquisizione del 5-7% in SEA, quand'anche possibile 18, avesse per il fondo indiano alcuna rilevanza economica.

PROGNOSI

Come già accennato, l'apparato probatorio non si ritiene infine suscettibile di sviluppo dibattimentale. La formulazione del capo di imputazione sulla base di dichiarazioni inutilizzabili ovvero di dichiarazioni di uno degli imputati non univoche, prive di elementi di riscontro, smentite dalle acquisizioni documentali e dalle sommarie informazioni assunte nel corso delle indagini, non consente di prevedere alcuna utilità del dibattimento.

a disposizione dal Comune, precisa ulteriormente che al Comune è comunque riservata la facoltà di procedere a trattativa privata.

¹⁶ Cfr Cass. 3.12.2010 n. 44497 che ha ritenuto integrata l'ipotesi del tentativo nel caso di offerta di denaro in cambio della mancata partecipazione alla gara, nell'ipotesi in cui l'offerta non sia stata accettata ovvero vi sia stata comunque partecipazione.

¹⁷ Si vedano le sommarie informazioni già citate nonchè la corrispondenza intrattenuta tra SREI e Ambromobiliare e la stessa offerta presentata in ritardo.

Si vedano sul punto le deduzioni difensive in ordine alla modifica dello statuto SEA, allegato al contratto preliminare, che prevede il diritto di prelazione, in caso di mancato esercizio, la clausola di gradimento rendendo così l'oggetto della promessa, in sostanza, impossibile.

Visto l'art. 425 c.p.p.

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste.

Milano, 24.10.2014

DEPOSITATO IN LIDIENZA

11 59/10/2014

IL CANCELLIERE
Dott. Antonipy DRE

// Il Giudice Anna Maria/Zamagni

Milano, 2 7 011. 2014